



**AMAIE** S.p.A.

**SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO**

**CAPITOLATO DI APPALTO**

**PER LAVORI DELLA DISTRIBUZIONE MT BT**

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Vedere Relazione Tecnica allegata al contratto.

## **Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

Vedere Relazione Tecnica allegata al contratto.

L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

## **Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Vedere Relazione Tecnica allegata al contratto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori

## **Art. 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni, norme, prescrizioni, contenuti nei documenti qui di seguito elencati e che formano tutti, in modo unitario e inscindibile, il Contratto d'appalto:

- 1) il presente Capitolato d'Appalto;
- 2) il Capitolato Tecnico per l'Appalto dei lavori della distribuzione, impianti MT e BT;
- 3) l'Elenco Prezzi Generale in vigore alla data del contratto;
- 4) Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC (quando previsto);
- 5) Procedura di autorizzazione dell'impresa appaltatrice ad effettuare manovre sulle installazioni BT dell'AMAIE per l'esecuzione di lavori in assenza di tensione;
- 6) Relazione Tecnica e documenti di cui "all'art. 36 - Inizio dei lavori";

## **Art. 5 - INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore non può cedere il Contratto neanche in caso di trasferimento o locazione di azienda, fusione, incorporazione senza la preventiva approvazione da parte del Committente con specifica comunicazione sottoscritta.

E' pertanto nulla ogni eventuale cessione del Contratto non esplicitamente approvata dal Committente, fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## **Art. 6 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Salvo diversa prescrizione, è a carico del Committente l'acquisizione, con ogni relativo onere, di:  
– autorizzazioni e concessioni preordinate ad opere, lavori ed interventi;  
– eventuali asservimenti necessari all'esecuzione di opere, lavori ed interventi.

Le autorizzazioni e le concessioni sono trasmesse, all'Appaltatore che è tenuto ad attenersi a tutte

le indicazioni e prescrizioni in esse contenute, assumendo responsabilità ed oneri derivanti dalla loro ingiustificata inosservanza.

L'Appaltatore deve acquisire a propria cura e spese ogni autorizzazione, permesso, nulla osta e quant'altro necessario all'effettiva esecuzione di opere, lavori e interventi, ed è tenuto ad attenersi a quanto in esse prescritto; a titolo esemplificativo rientrano nella tipologia qui indicata le autorizzazioni relative ai cantieri, ai ponteggi, all'esecuzione di scavi e ripristini, all'uso di elicotteri, all'apertura di strade di accesso, all'uso di esplosivi, al transito di carichi eccezionali ecc., **ivi compreso le incombenze relative alla occupazione di suolo pubblico sia in termini economici che autorizzativi**.

Qualora per l'esecuzione dell'appalto si debba accedere a proprietà private, l'Appaltatore deve farsi parte diligente per darne preventiva notizia ai proprietari e/o agli aventi titolo.

## **Art. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

L'Appaltatore riconosce di:

- essersi reso pienamente edotto del progetto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi;
- essere a conoscenza dell'ubicazione, degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere, lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo anche ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendone avuto dal Committente tutte le informazioni in merito;
- essere a perfetta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti opere, lavori e interventi nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dall'eventuale svolgimento contemporaneo di altri lavori per conto del Committente nonché ogni eventuale soggezione particolare.

## **Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME**

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative ed osservare tutti i regolamenti, le norme, le eventuali prescrizioni del Committente in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori e interventi, di accettazione delle opere, dei lavori e dei materiali da costruzione, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'appalto.

In particolare per lavori che comportino la manomissione e ripristino del suolo e del sottosuolo pubblico nel territorio del Comune di Sanremo l'Appaltatore si dovrà altresì attenere scrupolosamente a quanto prescritto sul "Disciplinare per la manomissione suolo pubblico" all. D alla convenzione AMAIE – Comune di Sanremo.

Il Committente, qualora accerti qualsivoglia violazione di un obbligo di cui al presente articolo, in particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è legittimato a diffidare l'Appaltatore a sospendere immediatamente opere, lavori e interventi ed ad eliminare le irregolarità senza che da ciò possa derivare al Committente stesso alcun onere aggiuntivo.

## **Art. 9 - SUBAPPALTI**

L'Appaltatore può affidare in subappalto l'esecuzione di opere o lavori ivi compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo ed i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, nell'osservanza dell'art. 18 della Legge 19/03/1990 n° 55, così come integrato e modificato da ultimo dalla legge n° 415/1998.

Il subcontratto dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'AMAIE per iscritto, a seguito del riscontro favorevole della prevista documentazione prefettizia "antimafia" relativamente al potenziale subcontraente e tale autorizzazione sarà espressamente subordinata sia alla condizione che la stipula del subcontratto intervenga in termini compatibili con la durata della validità della predetta documentazione prefettizia, sia al puntuale verificarsi di tutte le altre condizioni indicate dal vigente art. 18 della legge 55/1990.

Qualora l'AMAIE, anche nel corso dei lavori, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle predette condizioni, diffiderà l'Appaltatore a far cessare, ove possibile, le irregolarità riscontrate entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. A seguito della revoca dell'autorizzazione l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subcontratto stesso, con assunzione diretta dei relativi lavori, senza alcun onere aggiuntivo per l'AMAIE e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dall'AMAIE subiti.

L'utilizzo di subappaltatori, ancorché espressamente autorizzato dal Committente, non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che resta unico responsabile ed interlocutore, nei confronti del Committente medesimo e di terzi, per quanto hanno eseguito i suoi subappaltatori.

Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione al subappalto, deve essere fatta pervenire all'AMAIE, in aggiunta alla certificazione antimafia relativa alla ditte subappaltatrici, anche la dichiarazione rilasciata dalle stesse ditte, qualora si tratti di società assoggettate al D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187, contenente i dati di cui all'art. 1 del citato decreto, nonché la dichiarazione di insussistenza di partecipazioni detenute in via fiduciaria, di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nel corso del contratto, faccia richiesta di autorizzazione al subappalto, dovrà essere inviato ad AMAIE il POS della ditta subappaltatrice e l'eventuale revisione del POS dell'Appaltatore. L'AMAIE provvederà, nel caso di approvazione al subappalto, alla sospensione dei lavori per permettere:

- la nomina, a cura dell'AMAIE, del Coordinatore per l'Esecuzione;
- la redazione del PSC che verrà inviato all'Appaltatore ed entrerà a far parte dei documenti contrattuali.

## **Art. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore usa ogni diligenza e adotta tutte le misure necessarie affinché durante l'esecuzione di opere, lavori ed interventi siano evitati danni di qualsiasi genere a persone e cose e affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, i materiali e le apparecchiature non subiscano né arrecano danno.

L'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o al Committente per fatto proprio o delle persone delle quali debba rispondere a norma di Legge e deve altresì tenere indenne il Committente da eventuali pretese avanzate da terzi nei confronti dello stesso.

Le richieste di risarcimento pervenute al Committente da parte di terzi sono trasmesse all'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. Entro 30(trenta) giorni

calendariali dal ricevimento di tale comunicazione, o entro il diverso termine eventualmente specificato dal Committente, l'Appaltatore deve provvedere alla definizione della pretesa del terzo informandone il Committente con specifica comunicazione sottoscritta.

Decorso inutilmente tale termine, il Committente ha facoltà di provvedere al risarcimento in luogo dell'Appaltatore con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme erogate.

Per i danni inevitabili, nessuno escluso ed eccettuato, comunque dipendenti e connessi con l'esecuzione dell'appalto, il Committente non riconosce all'Appaltatore alcun compenso in aggiunta a quelli eventualmente previsti nell'Elenco dei Prezzi di Contratto. L'Appaltatore deve comunque provvedere al completo sollecito risarcimento agli aventi diritto.

## **Art. 11 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE**

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto.

## **Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Committente, dal pubblicare o comunque diffondere con qualsiasi mezzo informazioni ed immagini acquisite in relazione all'appalto. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati di opere e lavori eseguiti da terzi per conto del Committente, salvo esplicito benestare del Committente stesso.

## **Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE**

I dati personali dell'Appaltatore acquisiti dal Committente nell'ambito del procedimento di gara e in relazione alla stipulazione del Contratto sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal Committente nell'osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipulazione e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge.

## **Art. 14 - ASSICURAZIONI**

Prima di dare inizio a qualsiasi opera, lavoro o intervento, ivi comprese l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisorie, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a stipulare apposita polizza assicurativa con massimali non inferiori al 10% dell'importo dell'Appalto, che tenga indenne l'AMAIE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. In proposito si specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto oppure, qualora l'esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

L'esecutore dei lavori dovrà altresì stipulare analoga polizza o appendice di responsabilità civile per danni verso terzi pari al 5% dell'importo contrattuale col massimale compreso tra 500.000 euro e 5.000.000 di Euro. Per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto di appalto relativo all'opera di cui trattasi.

Le polizze devono avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e deve

prevedere la rinuncia della Società Assicuratrice ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Su richiesta del Committente, l'Appaltatore deve fornire dichiarazione di aver contratto polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti nel presente articolo.

## **Art. 15 - GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE (CAUZIONE)**

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti nonché della restituzione di somme eccedenti eventualmente corrisposte all'Appaltatore dal Committente e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, il Committente ha diritto di prescrivere, senza pregiudizio per ogni azione a tutela dei propri diritti, che l'Appaltatore, prima del perfezionamento del Contratto, stipuli un contratto di garanzia a favore del Committente con Istituto Bancario o primaria Compagnia di Assicurazione.

Il Contratto di garanzia deve essere valido indipendentemente dalla sottoscrizione del Committente e fino all'emissione del certificato di collaudo.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti la garanzia.

## **Art. 16 - GARANZIA DA VIZI E DIFETTI DELLE ATTIVITA' E DEI MATERIALI**

A garanzia dei vizi e difetti delle attività e dei materiali oggetto dell'appalto, il Committente ha diritto di prescrivere, senza pregiudizio per ogni azione a tutela dei propri diritti, che l'Appaltatore, prima del perfezionamento del contratto, stipuli un contratto di garanzia a favore del Committente con Istituto Bancario o primaria Compagnia di Assicurazione.

Il Contratto di garanzia deve essere valido indipendentemente dalla sottoscrizione del Committente e per 12 mesi a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti la garanzia.

## **Art. 17 - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente invia allo stesso specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento contenente:

- la descrizione dell'inadempimento riscontrato;
- l'eventuale importo che, a norma dei documenti contrattuali, è dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale e/o addebito senza pregiudizio per ogni ulteriore azione ed in particolare il diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti da quanto contestato all'Appaltatore;
- la modalità con cui il Committente intende conseguire le somme corrispondenti.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore a titolo di penale e/o addebito sono previsti nel presente documento, e possono riguardare in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) la ritardata ultimazione di cui "all'Art. 63 - Penali per ritardata ultimazione";
- b) la ritardata o mancata esecuzione di obblighi specifici previsti e descritti nei documenti contrattuali;
- c) la riparazione di apparecchiature e/o materiali del Committente guastati nel corso di operazioni compiute dall'Appaltatore, come previsto "all'Art. 41 – Rese di materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente"
- d) la reintegrazione di apparecchiature e/o materiali del Committente che risultino mancanti o irreparabili

o comunque non restituiti, come previsto all'Art. 41 – Rese di materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente”

e) il rimborso di spese comunque sostenute dal Committente per porre rimedio ad inadempimenti dell'Appaltatore così come indicate nella comunicazione di cui al precedente comma.

L'importo di ogni penale e/o addebito viene prioritariamente trattenuto dalle somme comunque ed a qualsiasi titolo dovute dal Committente all'Appaltatore alla data della comunicazione di inadempimento, anche relative a qualsiasi altro Contratto in essere tra il Committente ed il medesimo Appaltatore e, per la parte eventualmente eccedente deve essere pagato direttamente dall'Appaltatore secondo le modalità prescritesgli di volta in volta dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento nei termini comunicatigli, il Committente si riserva il diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della garanzia finanziaria di cui "all'Art. 15 – Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore” e "all'Art. 16 – Garanzia da vizi e difetti delle attività e dei materiali” e fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore del pagamento della parte eventualmente eccedente.

Ove il Committente si avvalga, in tutto o in parte, della garanzia finanziaria di cui "all'Art. 15 – Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore”, e "all'Art. 16 – Garanzia da vizi e difetti delle attività e dei materiali”, l'Appaltatore è obbligato alla reintegrazione di essa semprechè il Contratto sia ancora in essere.

## **Art. 18 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono aver luogo secondo una delle seguenti forme:

a) cartacea con sottoscrizione autografa (lettera, raccomandata, raccomandata con avviso del ricevimento, consegna “brevi manu”; verbale redatto in duplice copia in contraddittorio di cui ogni parte ne sottoscrive una copia consegnandola contestualmente all'altra parte);

b) a mezzo fax;

Se non diversamente specificato nei documenti contrattuali, ciascuna comunicazione é efficace se eseguita in una delle forme qui sopra previste.

Quando nei documenti contrattuali si fa riferimento a dichiarazioni, comunicazioni, atti per i quali è richiesta la sottoscrizione sono ammesse soltanto le forme di cui al precedente punto a).

L'Appaltatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni comunicazione ricevuta dal Committente, senza alcuna ulteriore formalità, anche nei casi in cui intenda formulare le proprie riserve secondo quanto previsto "all'Art. 77 – Riserve”.

## **Art. 19 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve designare un proprio rappresentante, idoneo alla direzione dei cantieri, e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. L'Appaltatore può designare ulteriori sostituti, indicando espressamente i poteri loro conferiti.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed i suoi sostituti, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di Legge, essere muniti delle necessarie procure e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali e delle norme tecniche e impiantistiche del Committente.

L'Appaltatore deve provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente al rimpiazzo del suo rappresentante o dei suoi sostituti ove il Committente gli comunichi il venir meno del gradimento. Il rappresentante dell'Appaltatore o i suoi sostituti devono essere reperibili in ogni momento

durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore ha facoltà di sostituire, anche durante l'esecuzione dell'appalto, il suo rappresentante o uno o più sostituti inviando al Committente preventiva comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

## **Art. 20 - COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

Ogni qualvolta una delle parti richiada di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione di opere, lavori o interventi, l'altra è tenuta ad aderire alla richiesta; dell'avvenuta constatazione può essere redatto e sottoscritto specifico verbale a richiesta di una delle parti.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei fatti, le parti possono decidere, riportandone le modalità nel verbale di constatazione, di rimettersi all'esito di:

- verifiche, prove, collaudi di cui all'Art. 39 – Forniture dell'Appaltatore” i cui oneri sono comunque a carico dell'Appaltatore;
- altre verifiche, perizie tecniche, prove di laboratorio ecc.; per ognuno di tali esami il relativo onere è a carico della parte la cui preventiva valutazione sia risultata discorde dall'esito dell'esame.

## **Art. 21 - PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi contrattuali si riferiscono al complesso di opere, lavori e interventi interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati. I prezzi che, applicati a opere, lavori e interventi comunque necessari per l'esecuzione dell'appalto, formano l'importo d'appalto, sono contenuti nell'Elenco Prezzi in vigore.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa e senza approvazione scritta del Committente:

- esegua opere, lavori ed interventi eccedenti in quantità e qualità quelli commissionati; ovvero
  - impieghi materiali ed apparecchiature di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti;
- non ha diritto a compensi maggiori ma esclusivamente al pagamento dei compensi relativi a quanto commissionato.

## **Art. 22 - REMUNERABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi contrattuali sono, per l'Appaltatore, remunerativi di tutte le risorse che lo stesso deve impiegare per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto in relazione alle caratteristiche tecniche e realizzative di opere, lavori e interventi commissionati nonché in relazione ai termini contrattualmente stabiliti. Essi pertanto compensano tutti gli oneri necessari al perfetto compimento di opere, lavori, interventi, prestazioni e forniture, salvo quelli posti esplicitamente a carico del Committente.

L'Appaltatore riconosce, per averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, di essere remunerato anche per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.



## **Art. 23 - MODALITA' DI REVISIONE DEI PREZZI**

In deroga all'art. 1664 del Codice Civile, i prezzi contrattuali sono, di norma, fissi ed invariabili.

## **Art. 24 - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI**

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dell'appalto con personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori, idoneo, di provate capacità, qualitativamente e numericamente adeguato alle necessità connesse ad oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. In particolare egli deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione di opere, lavori e interventi.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve comunicare al Committente l'elenco nominativo del proprio personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali. L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le medesime informazioni relative al personale di eventuali Subappaltatori e/o subcontraenti, prima che essi prestino la loro opera.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli aggiornamenti e/o le integrazioni ogni qualvolta intervengano variazioni sia per l'Appaltatore stesso che per gli eventuali subappaltatori.

Il Committente si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento.

L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per il Committente, di quei dipendenti, sia propri che di eventuali Subappaltatori, per i quali il Committente avanzi specifica e motivata richiesta.

## **Art. 25 - DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO**

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a far osservare dal personale proprio e di eventuali subappaltatori tutte le norme di Legge e le disposizioni del Committente, adottando ogni provvedimento.

L'accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori; su motivata richiesta dell'Appaltatore, eventuali eccezioni devono essere preventivamente approvate dal Committente con espressa dichiarazione sottoscritta e l'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni impartitegli al riguardo.

In tutti i casi l'Appaltatore è comunque responsabile verso il Committente e verso i terzi dell'operato del personale addetto ai lavori.

## **Art. 26 - TUTELA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nelle località in cui realizza opere e lavori in appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle norme in vigore.

Ove contemplato da specifiche previsioni normative l'Appaltatore deve provare al Committente di avere adempiuto agli obblighi di cui al capoverso precedente, fermo restando che la mancata richiesta da parte del Committente non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

## **Art. 27 - PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI**

L'Appaltatore deve provvedere, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, affinché eventuali Subappaltatori si attengano a quanto previsto agli artt. 24, 25, 26 nei confronti del personale da essi dipendente.

## **Art. 28 - ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO**

Tutte le incombenze e gli oneri per la realizzazione degli accessi ai cantieri e alle aree di lavoro sono a carico dell'Appaltatore. Tali accessi, ancorché costruiti e/o sistemati a spese dell'Appaltatore, possono essere gratuitamente utilizzati anche dal Committente o da terzi autorizzati a qualsiasi titolo dal Committente stesso.

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per assicurare e mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade e delle aree sia pubbliche che di proprietà privata utilizzate per l'esecuzione di opere, lavori e interventi, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni delle Autorità competenti o dei proprietari, con particolare riguardo alle limitazioni di carico, alla conservazione ed all'efficienza delle stesse, sostenendo i relativi oneri.

L'eventuale transito in aree di proprietà del Committente è consentito all'Appaltatore a rischio e pericolo di quest'ultimo.

## **Art. 29 - CARTELLI DI CANTIERE**

L'Appaltatore deve predisporre ed installare ad ogni accesso al cantiere un cartello ben visibile e di idonee dimensioni indicante quanto prescritto dalle norme vigenti, uniformato, ove previsto, alle disposizioni delle Autorità competenti.

L'Appaltatore deve inoltre installare, ben in vista e per tutta la durata dei lavori, la segnaletica di sicurezza e di pericolo prescritta dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di circolazione stradale.

## **Art. 30 - IMPIANTI DI CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI**

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione, adeguamento e manutenzione in perfetta efficienza di idonei impianti di cantiere e opere provvisorie necessari allo svolgimento di opere, lavori e interventi (es.: impianti semaforici e dispositivi atti alla regolamentazione del traffico).

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell'esecuzione di opere, lavori e interventi deve modificare o sostituire, qualitativamente e/o quantitativamente, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie rispetto alle proprie previsioni iniziali.

## **Art. 31 - SOGGEZIONI PARTICOLARI**

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta per effetto di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno dei cantieri e delle aree di lavoro, dall'uso e dall'esercizio normale di beni, installazioni e servizi, del Committente o di terzi, nonché da servitù a favore del Committente o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e

trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere.

## **Art. 32 - CUSTODIA**

A partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di accettazione definitiva di cui "all'Art. 66 – Accettazione definitiva da parte del Committente”, è integralmente affidata all’Appaltatore la custodia dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

Inoltre l’Appaltatore è responsabile della conservazione, della custodia e dell’impiego dei materiali che deve utilizzare, ed in particolare di quelli di fornitura del Committente a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando il Committente da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi.

Tali obblighi per l’Appaltatore cessano alla data di accettazione definitiva di cui "all'Art. 66 – Accettazione definitiva da parte del Committente” ovvero, limitatamente a quei materiali messi in opera per i quali il Committente stesso si sia avvalso della facoltà d’uso di cui "all'Art. 49 – Messa in servizio”, alla data di messa in servizio. Per i materiali forniti dal Committente e non utilizzati oppure smontati nel corso dell’Appalto e destinati ad essere restituiti al Committente, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti prescritti dal Committente stesso.

## **Art. 33 - AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE DAL COMMITTENTE**

Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali devono essere eseguiti i lavori e le opere formanti l'oggetto dell'appalto; l'Appaltatore deve procurarsi la disponibilità di eventuali altre aree che gli fossero necessarie.

Nel caso in cui il Committente metta a disposizione dell’Appaltatore propri locali per il ricovero del personale o per il deposito di cose dell’Appaltatore, il Committente è esente da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi al personale ivi ricoverato ed alle cose ivi depositate.

## **Art. 34 - PULIZIA**

L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese a mantenere adeguatamente puliti ed ordinati i cantieri, le aree in cui ha eseguito opere, lavori ed interventi nonché quanto realizzato nel corso dell’appalto. In caso di presenza di più Imprese, l’Appaltatore deve provvedere alle operazioni di pulizia di propria competenza.

Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate, compresi gli accessi, devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall'Appaltatore.

## **Art. 35 - INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED INFORTUNI**

L’Appaltatore deve dare immediata comunicazione telefonica al Committente di qualsiasi evento che coinvolga l’incolumità delle persone in relazione all’esecuzione di opere, lavori e interventi e, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all’evento, deve informare dettagliatamente il Committente con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre l’Appaltatore, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, deve allegare alla

comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti e copia della certificazione medica, intendendosi acquisito a cura dell'Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione al Committente dei relativi dati personali.

## **Art. 36 - INIZIO DEI LAVORI**

Il Committente invita l'Appaltatore a sottoscrivere l'Ordinativo Lavori a Terzi (O.L.T.) relativo ad opere, lavori e interventi in appalto oppure, nel caso di appalto di tipo aperto, l'O.L.T. relativo al primo lavoro (gli O.L.T. relativi ai lavori successivi sono inviati nel corso del contratto). Il Committente allega all'O.L.T. la documentazione che ritiene necessaria, quale ad esempio:

- documentazione di dettaglio (ad esempio: cartografica, esecutiva, cronologica, uno o più Preventivi Lavori o Richieste di Lavoro ecc.);
- quanto necessario per l'individuazione delle eventuali opere ed installazioni già esistenti e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici;
- documentazione eventualmente necessaria ai sensi della vigente legislazione sulla sicurezza dei cantieri.

Eventuali ulteriori istruzioni, documenti, disegni ecc. ritenuti dall'Appaltatore necessari devono essere richiesti al Committente in tempo utile e pertanto non può essere a quest'ultimo opposto il difetto di tempestività d'informazione se l'Appaltatore non rispetta tale obbligo.

L'Appaltatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni O.L.T. ricevuto dal Committente, **nei casi d'urgenza senza dover esprimere con alcuna formalità la propria accettazione**, anche nei casi in cui intenda formulare le proprie riserve come previsto "all'Art. 77 - Riserve".

Più precise indicazioni sulle modalità di ordine d'esecuzioni dei lavori potranno essere contenute nella Relazione Tecnica allegata al contratto.

## **Art. 37 - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE**

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore deve porre in opera possono essere forniti, tutti o in parte, dal Committente e/o dall'Appaltatore, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali.

## **Art. 38 - FORNITURA DEL COMMITTENTE**

I materiali e le apparecchiature forniti dal Committente e necessari all'esecuzione di opere, lavori e interventi sono consegnati presso i magazzini o siti stabiliti dal Committente (il trasporto è a cura e spese dell'Appaltatore). La consegna avviene nelle date stabilite dal Committente con specifiche comunicazioni verbali.

L'Appaltatore deve controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, la rispondenza delle quantità ed il buono stato palese di materiali ed apparecchiature, fatti salvi eventuali vizi non riscontrabili a vista.

L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle operazioni di scarico di tutti i materiali consegnatigli o fatti consegnare dal Committente.

## **Art. 39 - FORNITURE DELL'APPALTATORE**

I materiali e le apparecchiature forniti dall'Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.

Materiali ed apparecchiature forniti dall'Appaltatore possono essere sottoposti a verifiche, prove e collaudi prescritti dal Committente o previsti da normative specifiche (per es. prove su calcestruzzi e ferri di armatura ecc.) ed eseguiti dal Committente e/o da terzi specificamente incaricati dal Committente e/o da terzi comunque legittimati. Gli oneri per l'effettuazione di tali verifiche, prove e collaudi sono a carico dell'Appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che, a seguito di tali verifiche, prove e collaudi, siano risultati inadeguati dandone notizia all'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione entro il termine stabilito dal Committente nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte del Committente dà diritto all'Appaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Salvo che non sia disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi presso fornitori di propria fiducia, purché materiali ed apparecchiature abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza.

## **Art. 40 - TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI**

L'Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature:

- di propria fornitura;
- di fornitura del Committente a decorrere dalla data in cui li ha ricevuti;
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti al Committente o riutilizzati nel corso dell'Appalto; deve provvedere a propria cura e spese fino alla messa in opera, o fino alla restituzione al Committente con le modalità, tempi e presso i siti da questo indicati, a:
  - compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a pie' d'opera;
  - custodire in depositi ed immagazzinare in siti idonei, mantenuti ed eserciti in modo da assicurare la perfetta identificazione e conservazione del contenuto.

## **Art. 41 - RESE DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE**

Materiali ed apparecchiature non utilizzati di proprietà del Committente nuovi o smontati dall'Appaltatore da impianti preesistenti devono essere restituiti al Committente stesso.

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature guastati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o irreparabili sono addebitati all'Appaltatore ai prezzi di mercato alla data di esecuzione dei lavori, maggiorati del 25 % (venticinqueper cento).

## **Art. 42 - ESECUZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI**

L'Appaltatore deve eseguire opere, lavori ed interventi a perfetta regola d'arte ed esenti da ogni difetto nel pieno rispetto degli elaborati progettuali consegnati o approvati dal Committente e di tutte le prescrizioni contrattuali. Le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti sono a cura e spese dell'Appaltatore.

Se l'esecuzione non dovesse rispondere ai requisiti suddetti, l'Appaltatore deve provvedere a tutto quanto disposto dal Committente in relazione all'obbligo di cui al precedente comma qualunque ne sia

l'onere.

Nell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, l'appaltatore dovrà attenersi alla vigente normativa. In particolare si richiamano le seguenti disposizioni legislative:

- Legge 05/11/1971 n.1086;
- Norme tecniche di applicazione della L.1086/71, per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 14/02/1992 e successive eventuali modificazioni;
- Legge 02/02/1974 n°.64 (antisismica) per le zone sismiche di 2° categoria, e specifica normativa applicativa della Regione Liguria.

La redazione dei relativi progetti e la loro direzione lavori sarà effettuata da parte di tecnico abilitato a totale cura e spese della ditta appaltatrice.

La classe di resistenza caratteristica dei conglomerati cementizi, dovrà tenere conto del tipo di strutture, in osservanza alle disposizioni legislative sopraindicate e secondo i valori minimi di cui alla seguente tabella:

<b>tipo di calcestruzzo</b>	<b>opere</b>	<b>tipi di cemento</b>	<b>classe di resistenza a caratteristiche cubiche - 28 giorni di maturazione</b>
A	sottofondi, fondazioni, cunette	R 325	Rb'K> di 150 kg./cm <sup>2</sup> .
B	rilevati per muri non armati	R 325	Rb'K> di 200 kg./ cm <sup>2</sup> .
C	strutture armate	R 425	Rb'K> di 250 kg./ cm <sup>2</sup> .
D	strutture non armate in presenza d'acqua	R 425	Rb'K> di 250 kg./ cm <sup>2</sup> .
E	volte in conglomerato	R 425	Rb'K> di 250 kg./ cm <sup>2</sup> .

L'appaltatore dovrà presentare detti calcoli entro il termine stabilito dalla Direzione dei Lavori, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del contratto ed alle norme che gli verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'esame e le verifiche da parte della Direzione dei Lavori dei progetti e dei calcoli delle varie strutture in c.a. non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise norme del presente Capitolato, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, egli rimane l'unico e completo responsabile delle opere per quanto in rapporto con la loro progettazione e calcolo che per le qualità dei materiali e la loro esecuzione, onde dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura ed importanza e conseguenza essi possano risultare.

Sarà inoltre onere della ditta appaltatrice la presentazione di relazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto, sia in fase progettuale che esecutiva del D.M. 21.1.1981: "norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"

Restano a totale carico dell'appaltatore la messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature e di tutto quanto necessario per l'effettuazione del collaudo statico e delle relative prove di laboratorio, di carico ecc..

Per gli impianti di riscaldamento, termoventilazione, condizionamento, produzione acqua calda dovranno essere tenuti in particolare evidenza i disposti della Legge n° 10/91 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale", del D.P.R. n°412/93 recante norme per la "progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici", nonché il D.M. 1 dicembre 1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione"; nonché la legge n° 615 del 13 luglio 1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici; i regolamenti di attuazione delle leggi sopradescritte ed eventuali successive modifiche.

Qualora l'impianto non risultasse preventivamente denunciato agli Enti competenti sarà compito della Ditta appaltatrice ottenere le regolari certificazioni.

Nell'esecuzione di impianti elettrici e nell'installazione di apparecchiature elettriche dovranno essere rispettate tutte le norme di legge vigenti in materia nonché quelle di buona tecnica; in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni della Legge n.46/90 e del relativo regolamento di attuazione.

Il Committente può prevedere espressamente la nomina del Direttore dei Lavori. Se esplicitamente previsto nella Lettera di Affidamento Lavori, l'Appaltatore deve compilare un resoconto, redatto secondo un modello ed una cadenza temporale prescritti o approvati dal Committente, contenente le informazioni richieste dal Committente sulle attività svolte. Il Committente si riserva in qualsiasi momento il diritto alla lettura ed alla verifica di tale resoconto ed ha diritto alla compilazione in contraddittorio di esso nelle giornate in cui abbia compiuto ispezioni, verifiche e controlli.

Qualora competenti Autorità dispongano l'interruzione dei lavori in aree circoscritte senza pregiudizio alla realizzazione o al completamento di altri, l'Appaltatore, datane tempestiva comunicazione al Committente e fatto salvo quanto previsto all'Art. 20 - "Constatazioni in contraddittorio", è tenuto a proseguire i lavori nelle altre aree provvedendo al loro completamento nei termini previsti nei documenti contrattuali. In tali casi, il Committente si riserva il diritto di stralciare dalla relativa O.L.T. i lavori fermati da Pubbliche Autorità informandone l'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore non può invocare proroga dei termini di ultimazione per le parti per le quali non siano intervenuti provvedimenti limitativi totali o parziali di Pubbliche Autorità.

## **Art. 43 - ESECUZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE**

L'esecuzione di opere, lavori e interventi può avvenire in vicinanza di e/o comportare interferenze con impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà del Committente o di terzi.

In tali casi, fermo restando quanto previsto "all'Art.6 – Autorizzazioni e Concessioni", l'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute dal Committente reperendo quanto necessario e utile in relazione alla presenza e ai percorsi di impianti e infrastrutture e deve inoltre individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.

L'Appaltatore, fermo restando quanto previsto "all'Art. 10 – Responsabilità dell'Appaltatore", deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso il Committente o terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative e alle direttive impartite dagli Enti preposti. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti che il Committente o i terzi proprietari gli dovessero impartire in relazione alle rispettive necessità di esercizio.

L'Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle

necessità di esercizio del Committente o dei terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento di opere, lavori e interventi dovesse subire eventuali alterazioni o ritardi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite all'Appaltatore stesso dal Committente o dai terzi proprietari per l'esecuzione di opere e lavori in corrispondenza di impianti e infrastrutture.

#### **Art. 44 - MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUREZZA DI IMPIANTI DEL COMMITTENTE O DI TERZI**

Qualora gli impianti del Committente o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio e in sicurezza, l'Appaltatore, a sua cura e spese, deve:

- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell'interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza;
- dare comunicazione ai proprietari nonché al Committente di aver ultimato opere e lavori secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.

L'Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari ed al Committente.

#### **Art. 45 - INTERVENTI IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI IN ESERCIZIO**

L'Appaltatore deve impiegare personale idoneo ed adottare ogni cautela per eseguire in sicurezza opere, lavori e interventi in prossimità di impianti e/o elettrodotti in servizio del Committente e/o di terzi. Deve inoltre attenersi, oltre che alle prescrizioni di Legge sulle distanze di rispetto dei cantieri da elettrodotti e impianti in servizio, alle eventuali ulteriori prescrizioni del Committente o di terzi emanate ai fini della sicurezza (ivi compreso il rispetto di tempi, realizzazione di opere provvisorie e di quant'altro necessario per garantire il rispetto del mantenimento in servizio degli impianti e la sicurezza del cantiere).

#### **Art. 46 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione di opere, lavori e interventi affidatigli dal Committente, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il Committente ha diritto di procedere alla loro esecuzione utilizzando la propria organizzazione o quella di terzi, fatto salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 47 - GESTIONE DI RIFIUTI**

I rifiuti derivanti dalle attività commissionate all'Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto



delle disposizioni legislative vigenti e conferiti dall'Appaltatore stesso, a propria cura e spese, prioritariamente a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento. In particolare sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti previsti e per quanto prescritto dalle normative vigenti.

## **Art. 48 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA**

Con riferimento all'art. 1662 del Codice Civile, il Committente ha diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dal Committente durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione di quanto commissionatogli. Il Committente ha in particolare il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte delle Imprese inserite in Comparti Qualificati;
- al rispetto delle clausole contrattuali;
- al riscontro della qualità e quantità delle opere;
- alla verifica del personale addetto ai lavori;
- alla verifica del Sistema Qualità Aziendale ove previsto.

Il personale del Committente e/o terzi espressamente incaricati dal Committente stesso possono accedere in ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini o depositi dell'Appaltatore per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L'Appaltatore deve rendere possibile l'effettuazione dei controlli comunicando, tempestivamente al Committente le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative. La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell'Appaltatore.

I controlli in corso d'opera possono essere eseguiti con la frequenza e le modalità consigliate dal tipo di lavoro, con o senza la presenza dell'Appaltatore. Essi non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente, o da terzi per conto dello stesso, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione di opere e lavori, alla loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di norme e regolamenti in vigore.

Il Committente dà comunicazione all'Appaltatore di difetti eventualmente rilevati e fornisce le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio del Committente stesso). L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli dal Committente, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione dei lavori.

## **Art. 49 - MESSA IN SERVIZIO**

Il Committente prende in consegna quanto forma oggetto dell'Appalto, con facoltà d'uso, all'atto dell'accettazione definitiva, come descritto "all'Art. 66 – Accettazione definitiva da parte del Committente”.

Inoltre il Committente si riserva il diritto di prendere in consegna, con facoltà d'uso anche prima dell'accettazione definitiva, singoli impianti elettrici e/o elementi di impianto elettrico, purché ultimati in ogni loro parte ed atti ad essere messi in servizio, anche nei casi in cui non dovesse essere stato ultimato

il complesso di opere, lavori e interventi appaltati o facenti parte della medesima partita. In tal caso la messa in servizio da parte del Committente di ciascun singolo impianto elettrico e/o elemento di impianto elettrico, avviene in contraddittorio e senza pregiudizio di alcuno degli obblighi contrattuali per l'Appaltatore, non costituisce accettazione definitiva ed è subordinata all'esito di ispezione per la verifica della rispondenza a tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, nonché all'esito positivo delle prove funzionali contrattualmente previste.

La messa in servizio è formalizzata in uno specifico verbale redatto in contraddittorio dalle parti e da queste contestualmente sottoscritto.

Per casi particolari di impianti per i quali è espressamente prevista la messa in servizio a cura dell'Appaltatore, essa deve essere formalizzata con comunicazione sottoscritta dall'Appaltatore stesso da inviare al Committente entro lo stesso giorno in cui è avvenuta. In particolare la comunicazione deve contenere:

- a) l'esatta individuazione dell'impianto elettrico e/o dell'elemento di impianto elettrico ultimato ed effettivamente messo in servizio;
- b) la data e l'ora della messa in servizio;
- c) l'indicazione dell'esito positivo dell'ispezione effettuata dall'Appaltatore stesso prima della messa in servizio per la verifica di rispondenza alle prescrizioni tecniche e di sicurezza;
- d) le prove funzionali effettuate dall'Appaltatore.

Dalla data del verbale o della comunicazione di consegna suesposti decorre l'obbligo per l'Appaltatore di attenersi alle procedure previste dal Committente in ordine all'accesso in sicurezza ad impianti e/o elettrodotti in servizio.

## **Art. 50 - RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO**

Se durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi si rinvenivano cose di pregio ovvero di interesse storico, archeologico, artistico, spetta al Committente ogni diritto che la Legge riserva al ritrovatore.

Ferme restando le disposizioni delle Leggi in materia e le prescrizioni delle competenti Autorità, l'Appaltatore deve dare immediata comunicazione al Committente del rinvenimento delle cose di cui sopra e deve provvedere alla loro custodia o protezione, sospendendo le attività nella sola area interessata.

Per le operazioni espressamente ordinate in merito dal Committente, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute il cui ammontare non contribuisce a formare l'importo dell'appalto. In caso di sospensione, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente a quanto previsto "all'Art. 56 – Sospensione dei lavori disposta dal Committente".

## **Art. 51 - VARIANTI**

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, il Committente può apportare, a suo insindacabile giudizio, varianti ad opere, lavori e interventi modificandone il progetto ed introducendo nel corso dell'appalto modifiche, soppressioni, aggiunte e prestazioni accessorie, purché ciò non muti essenzialmente l'oggetto del Contratto.

Il Committente ordina all'Appaltatore l'esecuzione di tali varianti con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto richiesto dal Committente fintantoché l'importo di opere, lavori e interventi non superi il 125 % (centoventicinqueper cento) dell'importo dell'appalto.

Per l'eventuale parte di opere, lavori e interventi il cui importo superi il limite suddetto le parti

pattuiscono preventivamente le specifiche condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, a seguito di varianti disposte dal Committente, all'ultimazione di opere, lavori e interventi non sia stato raggiunto il 75 % (settantacinqueper cento) dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore ha diritto di richiedere, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa anche di natura risarcitoria, un compenso pari al 10% (dieciper cento) della differenza tra il suddetto limite del 75 % (settantacinqueper cento) e l'importo dei lavori eseguiti.

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione sottoscritta dal Committente, apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità, quand'anche le variazioni fossero richieste direttamente all'Appaltatore a qualsiasi titolo da terzi.

## **Art. 52 - NUOVI PREZZI**

Le varianti disposte dal Committente possono prevedere lavori, prestazioni e forniture di materiali non compresi tra quelli previsti in origine nell'Elenco dei Prezzi di Contratto o nell'eventuale compenso contrattualmente stabilito "a corpo".

In tali casi, prima della realizzazione delle varianti, le parti devono definire i nuovi prezzi o il nuovo prezzo "a corpo", concordandone l'entità sulla base di offerta sottoscritta che l'Appaltatore presenta a richiesta del Committente.

I singoli nuovi prezzi o la scomposizione del nuovo prezzo "a corpo", ove possibile, devono essere desunti dall'Elenco dei Prezzi di Contratto oppure essere ricavati da scomposizioni analitiche che l'Appaltatore deve allegare alla propria offerta.

Qualora non esistano nei documenti sopra citati le relative voci è possibile prendere a riferimento il "Prezziario Regionale delle Opere Edili" edito dalla Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria in vigore all'atto della prestazione.

L'accordo è formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti.

In casi di urgenza, il Committente ha facoltà di richiedere l'esecuzione di varianti da compensare con nuovi prezzi o con un nuovo prezzo "a corpo" anche prima della formalizzazione dell'accordo ad essi relativo, stimandone il corrispondente importo e informandone l'Appaltatore con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. In tali casi, non appena l'accordo sui nuovi prezzi sia stato formalizzato, il Committente procede al calcolo di eventuali conguagli.

## **Art. 53 - PRESTAZIONI A CONSUNTIVO**

Con comunicazione, il Committente può richiedere all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l'esecuzione di specifiche prestazioni di modesta entità indicandole espressamente come prestazioni da compensare in base a dati di consuntivo.

Tali prestazioni sono compensate a consuntivo sulla scorta dei prezzi riportati nei documenti richiamati "all'art. 52 Nuovi prezzi".

L'importo delle prestazioni a consuntivo non può superare il 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'appalto e concorre alla formazione ed al raggiungimento di esso.

## **Art. 54 - TERMINI**

L'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, deve essere ultimata entro i gg. naturali, successivi e continui indicati nella Relazione Tecnica e decorrenti dalla data di inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 36 del presente capitolato.

## **Art. 55 - RICHIESTE DI PROROGA DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore può richiedere al Committente, con idonea comunicazione debitamente motivata e documentata, proroga dei termini di ultimazione, soltanto nei seguenti casi:

- a) aumenti delle quantità dei lavori che comportino variazioni dell'importo dell'appalto;
- b) cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a situazioni meteorologiche avverse che si protraggano per non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi o che determinino l'inaccessibilità ai luoghi ove devono essere eseguite opere, lavori e interventi, provvedimenti di pubbliche Autorità notificati all'Appaltatore; tali cause possono essere riconosciute solo se tempestivamente segnalate dall'Appaltatore al Committente con specifica comunicazione sottoscritta;
- c) variazioni espressamente richieste dal Committente per l'esecuzione delle quali l'Appaltatore non possa rispettare i termini contrattualmente previsti. Sono inefficaci le richieste di proroga che pervengano al Committente in data successiva alla scadenza del periodo per il quale é richiesta la proroga.

Il Committente, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, stabilisce l'entità della proroga o respinge la richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve.

## **Art. 56 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DAL COMMITTENTE**

Il Committente, in qualsiasi momento, può disporre, con specifica comunicazione sottoscritta, sospensioni temporanee dell'esecuzione di parte o della totalità di opere, lavori e interventi nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, che impediscano l'utile prosecuzione dei lavori appaltati;
- b) cause di qualsiasi natura non imputabili all'Appaltatore che pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati;
- c) ritrovamenti di cose di interesse storico, artistico, archeologico;
- d) su motivata istanza dell'Appaltatore riferita a causa accertata e riconosciuta dal Committente; in tal caso sono inefficaci richieste di sospensione che pervengano al Committente in data successiva al termine previsto per l'ultimazione dei lavori per i quali è richiesta la sospensione;
- e) a proprio insindacabile giudizio;
- f) nomina del Coordinatore per l'Esecuzione e stesura del PCS a seguito di subappalto in corso d'opera.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per Legge e per Contratto su di lui incombono.

Cessati i presupposti della sospensione, il Committente dispone la ripresa dei lavori con congruo anticipo a mezzo di specifica comunicazione sottoscritta; dalla data di ripresa dei lavori indicata dal Committente decorrono i tempi residui per l'ultimazione dei lavori.

Qualora il Committente abbia disposto la sospensione dei lavori a causa di inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso né ad alcun differimento dei termini di ultimazione.

## **Art. 57 - RILEVAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI ESEGUITI**

L'Appaltatore, è tenuto a segnalare in tempo utile al Committente la necessità di procedere in

contraddittorio al rilievo dei lavori eseguiti e consegnare entro 5 giorni apposito documento (Libretto delle misure) contenente la rilevazione di quanto eseguito e recante la data di consegna al Committente.

Le rilevazioni fornite dall'Appaltatore vengono accettate purché non emergano difformità rispetto a quanto rilevato in contraddittorio. In tale caso, il Committente restituisce all'Appaltatore, con specifica comunicazione sottoscritta contenente le motivazioni della mancata accettazione, i documenti di rilevazione ricevuti per le necessarie rettifiche. I termini di contabilizzazione e pagamento decorrono dalla data di consegna al Committente dei documenti corretti.

## **Art. 58 - EMISSIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE**

Il Committente emette il documento contabile entro 20 (venti) giorni calendariali dalla data di ricezione del documento di cui all'articolo precedente.

Ciascun documento contabile contiene l'importo che il Committente riconosce all'Appaltatore quale corrispettivo di quanto eseguito; contiene inoltre le date d'inizio e fine del periodo in cui sono stati eseguiti opere, lavori ed interventi in esso contabilizzati.

## **Art. 59 - CONTABILIZZAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI**

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare "a misura" è effettuata in base alle voci ed alle rispettive unità di misura previste nell'Elenco dei Prezzi in vigore per prestazioni effettivamente eseguite, se commissionate o riconosciute dal Committente.

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare "a corpo" è riferita a quote parziali o percentuali del relativo prezzo a corpo, in conformità alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

## **Art. 60 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE**

I pagamenti all'Appaltatore sono effettuati dal Committente nelle modalità indicate nella Relazione Tecnica e unicamente in base alle risultanze dei documenti contabili e costituiscono semplice acconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1666 del Codice Civile; per nessun motivo sono corrisposti all'Appaltatore altre somme ad alcun titolo che non siano quelle riportate nei documenti contabili, né viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti.

Ciascun documento contabile, dopo l'autorizzazione del Committente, è tempestivamente inviato all'Appaltatore per consentirgli l'emissione della relativa fattura, il relativo pagamento sarà effettuato **a 90 (NOVANTA) giorni data fattura fine mese.**

**SI PRECISA CHE, NEGLI APPALTI NON FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO AMAIE, TALE TERMINE NON TIENE CONTO DEI GIORNI INTERCORRENTI TRA LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE ALL'ENTE FINANZIATORE E LA RICEZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.**

**PRIMA DI CIASCUN S.A.L. E DELLO STATO FINALE, L'IMPRESA DOVRA' TRASMETTERE ALL'AMAIE SpA IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) O, SE NON DISPONIBILE, COPIA DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.**

## **Art. 61 - DISTINTA MATERIALI POSTI IN OPERA E BILANCIO DEI MATERIALI**

Se previsto Lettera di Affidamento Lavori, l'Appaltatore, unitamente ad ogni documento di rilevazione di cui "all'Art. 57 - Rilevazione di opere, lavori e interventi eseguiti", deve consegnare al Committente la Distinta correlata alle voci di preventivo dei materiali posti in opera forniti dal Committente nonché di quelli forniti dall'Appaltatore; tale Distinta deve essere redatta su specifico documento approvato dal Committente.

Il Bilancio dei Materiali è redatto dal Committente o, se prescritto nella Lettera di Affidamento Lavori, dall'Appaltatore su specifico documento approvato dal Committente.

In quest'ultimo caso:

- al termine di ogni O.L.T., l'Appaltatore deve redigere il Bilancio dei Materiali, specificando quelli ricevuti posti in opera, quelli da restituire al Committente perché non utilizzati e quelli da utilizzare per ulteriori lavori, nonché quelli preesistenti che ha smontato di cui è prescritto nei documenti contrattuali la restituzione al Committente, consegnandolo al Committente entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di ultimazione dell'O.L.T. stesso;
- all'ultimazione di tutte le opere, lavori e interventi oggetto del Contratto, l'Appaltatore deve redigere il Bilancio dei Materiali riepilogativo dell'intera esecuzione del Contratto consegnandolo al Committente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di ultimazione dell'ultimo O.L.T..

Ciascun Bilancio dei Materiali redatto dall'Appaltatore deve contenere la data di consegna al Committente che si riserva il diritto di verificarne il contenuto.

Al termine di ogni O.L.T o all'ultimazione di tutte le opere, lavori e interventi oggetto dell'Appalto, l'appaltatore inoltre deve, su richiesta AMAIE, effettuare l'aggiornamento di topografia o planimetria riproducibile con riporto del tracciato delle tubazioni o canalizzazioni qualunque sia il numero dei tubi e dei cavi posati, nonché i necessari riferimenti, sezioni e quote degli attraversamenti dei servizi esistenti ed il posizionamento dei giunti o altri elementi richiesti dal Committente.

## **Art. 62 - ULTIMAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI**

L'accertamento dell'ultimazione di opere, lavori e interventi oggetto del Contratto o facenti parte di ogni singolo O.L.T. avviene in contraddittorio, nel giorno previsto di ultimazione, secondo le modalità previste "all'Art. 20 - Costatazioni in contraddittorio". Qualora opere, lavori e interventi non risultino ultimati, le parti devono ripetere la constatazione in contraddittorio nel giorno di effettiva ultimazione.

Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'ultimazione l'Appaltatore invia al Committente specifica Lettera di Fine Lavori se ha ultimato:

- tutte le opere, lavori e interventi oggetto del Contratto;
- tutte le opere, lavori e interventi facenti parte di ogni singolo O.L.T..

Il Committente si riserva il diritto di verifica: qualora accerti che l'ultimazione è comunque avvenuta entro il termine indicato nella , tale termine costituisce ad ogni effetto la data di ultimazione; qualora invece accerti la mancata ultimazione, invia all'Appaltatore specifica contestazione sottoscritta munita di prova di ricevimento.

Restano salvi i diritti del Committente per l'eventuale ritardata ultimazione e per ogni effetto del contenuto delle dichiarazioni dell'Appaltatore.

## **Art. 63 - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE**

Il Committente, qualora rilevi un ritardo nell'ultimazione di opere, lavori e interventi rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, invia all'Appaltatore specifica comunicazione sottoscritta munita di prova di ricevimento evidenziando il numero di giorni calendariali di ritardo constatati. In tal caso, l'Appaltatore deve corrispondere al Committente una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero è pari:

- allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell'importo dell'appalto, qualora opere, lavori e interventi non siano contrattualmente suddivisi;
- allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo di ogni singolo O.L.T. ultimato in ritardo, qualora opere, lavori e interventi siano contrattualmente suddivisi in O.L.T..

Gli importi delle penali giornaliere sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% (dieci percento) dell'importo dell'appalto, raggiunto il quale il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ed ha diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'applicazione delle penali per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi imposti dalla Legge e dal Contratto.

## **Art. 64 - DICHIARAZIONE FINALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, al completamento di tutte le opere, lavori e interventi previsti nel Contratto d'Appalto, deve consegnare al Committente una dichiarazione sottoscritta nella quale affermi di:

- essere in regola con gli adempimenti di Legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere;
- essere in regola con quanto stabilito "all'Art. 26 – Tutela e trattamento economico del personale" e "all'Art. 27 - Personale dei Subappaltatori";
- non aver arrecato danni a persone o cose durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi, ovvero di aver risarcito gli aventi diritto e di tenere comunque indenne il Committente da ogni ulteriore pretesa di terzi;
- di aver osservato tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- di avere gestito a norma delle Leggi vigenti i rifiuti derivanti dalle attività commissionate.

Il Committente si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto affermato dall'Appaltatore e di non procedere al pagamento di somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alle circostanze dichiarate ed in particolare qualora pervengano dalle Autorità preposte alla tutela assicurativa, previdenziale ed assistenziale segnalazioni di inadempimenti da parte dell'Appaltatore.

## **Art. 65 - COLLAUDO**

Il Collaudo, ai fini dell'accettazione definitiva da parte del Committente, consiste in un complesso di prove funzionali e di verifiche, con opportuno piano di campionamento, su opere, lavori e interventi eseguiti dall'Appaltatore.

Il Collaudo è eseguito dal Committente e/o da terzi per conto del Committente espressamente incaricati dallo stesso, e/o da terzi aventi titolo.

L'Appaltatore deve fornire a propria cura e spese assistenza di personale, mezzi e materiali e quant'altro necessario al collaudatore per le operazioni di Collaudo; l'Appaltatore ha diritto a compensi a tale titolo solo se espressamente previsti nei documenti contrattuali.

Il Committente convoca l'Appaltatore per il Collaudo con specifica comunicazione.

Il Collaudo avviene in contraddittorio con redazione di Verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare al Collaudo, il Committente procede in sua assenza; in questo caso il Verbale è trasmesso dal Committente all'Appaltatore con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Qualora, nel corso del Collaudo, si riscontrino vizi o difformità d'esecuzione, il Collaudo viene sospeso. In tal caso il Committente dà comunicazione all'Appaltatore delle osservazioni e conseguenti prescrizioni e del termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve procedere al loro adempimento. Il Collaudo viene ripreso solo dopo che l'Appaltatore abbia dato comunicazione al Committente di aver adempiuto alle prescrizioni.

Il Collaudo del complesso di opere, lavori e interventi viene effettuato entro 90 (novanta) giorni calendariali dalla data effettiva di fine lavori, come definita "all'Art. 62 - Ultimazione di opere, lavori e interventi", relativa alla partita di lavoro terminata per ultima.

Il Committente si riserva la facoltà di far eseguire nel corso di esecuzione del Contratto, più Collaudi, ciascuno dei quali può riguardare una o più partite ovvero opere ultimate; l'ultimo Collaudo deve essere comunque effettuato entro i termini sopra indicati.

## **Art. 66 - ACCETTAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DEL COMMITTENTE**

La data apposta in calce al Verbale di Collaudo costituisce data di effettivo compimento, di effettiva consegna al Committente e di effettiva accettazione definitiva da parte del Committente di opere, lavori e interventi collaudati.

A partire da tale data, per tutto quanto sia stato realizzato nel corso dell'appalto e che non risulti già in servizio secondo quanto previsto "all'Art. 49 - Messa in servizio" inizia l'obbligo per l'Appaltatore di attenersi alle procedure previste dal Committente in ordine all'accesso in sicurezza ad impianti e/o elettrodotti in servizio.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

## **Art. 67 - GARANZIA**

L'accettazione definitiva da parte del Committente non esime l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dalle norme in materia di garanzia nel rapporto di appalto che decorrono:

– dalla data del Verbale di Collaudo;

ovvero:

– dalla data effettiva di fine lavori, come definita "all'Art. 62 - Ultimazione di opere, lavori e interventi" relativa all'O.L.T. terminato per ultimo qualora il Collaudo avvenga oltre il termine di 12 (dodici) mesi da tale data.

Per effetto della garanzia prestata l'Appaltatore deve effettuare a propria cura e spese qualsiasi riparazione e/o sostituzione si rendesse necessaria, restando a suo carico ogni onere necessario per compiere tali operazioni nei tempi stabiliti dal Committente.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Committente al risarcimento di ogni eventuale danno anche e particolarmente in caso di interruzioni di servizio dovute a difetti di apparecchiature e materiali di fornitura dell'Appaltatore nonché dovute ai tempi di riparazione e/o sostituzione.

Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione dell'intervento nei tempi stabiliti, ovvero nei casi di estrema urgenza, il Committente si riserva il diritto di procedere direttamente utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi e addebitando all'Appaltatore gli oneri sopportati.

In relazione a riparazioni e/o sostituzioni effettuate dall'Appaltatore nel periodo di garanzia, questi è tenuto agli obblighi di garanzia relativi alle parti interessate a partire dalla data di riparazione e/o sostituzione. (vedere Art. 16 - Garanzia da vizi e difetti delle attività e dei materiali )



## **Art. 68 - SITUAZIONE FINALE**

Il Committente procede alla definizione della situazione finale non prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni calendariali dalla data

- del Verbale di Collaudo relativo all'intera esecuzione del Contratto o all'ultimo Collaudo (qualora siano stati effettuati più Collaudi durante la durata contrattuale);
- del Verbale di Costatazione nei casi di risoluzione del Contratto;
- di recesso dal Contratto;
- di scioglimento del Contratto per mancata consegna o per sospensione dei lavori e comunque entro 60 (sessanta) giorni calendariali da tale data.

La definizione della situazione finale da parte del Committente consiste nell'analisi dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, e inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, consiste:

a) nel verificare che l'Appaltatore:

- abbia consegnato la dichiarazione di cui "all'Art. 64 - Dichiarazione finale dell'Appaltatore" e che non siano pendenti vertenze al riguardo;
- abbia provveduto alla riconsegna di eventuali materiali da restituire al Committente perché non utilizzati o preesistenti che ha smontato per i quali ciò sia prescritto nel Contratto;

b) nel verificare che siano state risolte le eventuali riserve presentate dall'Appaltatore;

c) nel calcolare le eventuali somme ancora dovute dall'Appaltatore al Committente o viceversa, a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle derivanti dall'eventuale revisione dei prezzi, dall'applicazione di eventuali penali e/o addebiti, dalle risultanze dell'eventuale Bilancio dei materiali.

Il Committente informa l'Appaltatore di quanto sopra con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento (Lettera di Situazione Finale) in cui è riepilogato l'iter contrattuale (con riferimento ad eventuali sospensioni, proroghe e relative motivazioni e provvedimenti) ed è riportato l'importo di eventuali somme ancora dovute dall'Appaltatore al Committente o viceversa, a qualsiasi titolo, con relative modalità di pagamento.

Con tale comunicazione il Committente svincola le eventuali garanzie finanziarie di cui "all'Art. 15 - Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore".

## **Art. 69 - SCIOGLIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti trascorsi 180 (centottanta) giorni calendariali consecutivi senza che il Committente abbia emesso alcun O.L.T.; in tal caso l'Appaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un compenso pari al 10 % (dieci per cento) del 75 % (settantacinque per cento) dell'importo dell'appalto.

Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti qualora il Committente abbia disposto la sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all'Appaltatore per un numero di giorni calendariali, anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati, superiore a 180 (centottanta).

In tal caso l'Appaltatore ha diritto di richiedere, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, il compenso forfettario per sospensione discrezionale dei lavori di cui "all'Art. 56 – Sospensione dei lavori disposta dal Committente" e, qualora alla data di scioglimento siano stati eseguiti lavori per un importo inferiore al 75 % (settantacinque per cento) dell'importo dell'appalto, un compenso pari al 10 % (dieci per cento) della differenza tra il 75 % (settantacinque per cento) dell'importo dell'appalto e l'importo dei lavori eseguiti.

## **Art. 70 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE**

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il Contratto può essere risolto dal Committente secondo le norme del Codice Civile.

Inoltre il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, qualora:

a) l'Appaltatore rifiuti di:

- iniziare l'esecuzione di opere, lavori o interventi consegnatigli con O.L.T.;
- riprendere i lavori sospesi dal Committente, una volta che sia stato dato dallo stesso l'ordine di ripresa;
- procedere alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei dal Committente;
- procedere alle variazioni ordinate dal Committente;
- consentire al Committente l'esercizio dei controlli ai quali è legittimato dal Contratto o dalla Legge;

b) l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori;

c) i lavori non siano ultimati e l'importo della penale per il ritardo raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto;

d) l'Appaltatore contravvenga ad alcuno degli obblighi in materia di:

- affidamento dei lavori in subappalto;
- sicurezza dei cantieri (inadempienze accertate dal Committente ovvero da Autorità preposte alla vigilanza dei cantieri);
- tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa;

e) l'Appaltatore non osservi le prescrizioni particolari inerenti atti di autorizzazione, concessione, sottomissione e permessi di Autorità;

f) si verifichi la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della delinquenza mafiosa;

g) il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore abbia elementi di falsità parziale o totale;

h) l'Appaltatore sia ammesso alla procedura di concordato preventivo;

i) il Committente intenda ricorrere all'esecuzione in danno di opere, lavori e interventi che l'Appaltatore non abbia portato a termine;

j) l'Appaltatore utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;

k) l'Appaltatore compia reiterati atti lesivi dell'immagine del Committente.

Il Committente si riserva di avvalersi del diritto di cui all'art. 1454 del Codice Civile per qualsiasi inadempimento dell'Appaltatore e in particolare –a titolo esemplificativo e non limitativo –, qualora:

- risultino irreperibili il Rappresentante ed il sostituto del Rappresentante dell'Appaltatore;
- siano riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti;
- opere, lavori ed interventi non risultino eseguiti a regola d'arte;
- l'Appaltatore, nei casi di rapporti diretti con la Clientela del Committente, rifiuti di farsi identificare;
- l'Appaltatore non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro al Committente o a terzi incaricati dal Committente per svolgere i controlli contrattualmente previsti.

La facoltà di avvalersi di un evento risolutivo del Contratto è comunicata dal Committente all'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente ha diritto al risarcimento del conseguente danno secondo le modalità previste "all'Art. 17- Provvedimenti di carattere economico nei casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore".

## **Art. 71 - RECESSO ORDINARIO DAL CONTRATTO**

Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento di opere, lavori e interventi.

L'Appaltatore può recedere dal Contratto esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità eventualmente previste nella Lettera di Affidamento Lavori.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso comunicato dal Committente, l'Appaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un compenso pari al 10 % (dieci per cento) del 75 % (settantacinque per cento) dell'importo dell'appalto.

## **Art. 72 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 della Legge fallimentare.

Ove tuttavia il curatore ovvero il commissario liquidatore dichiarati, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, il Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario liquidatore entro i trenta giorni calendariali successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Analoga facoltà di recesso è riservata al Committente nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria e il commissario straordinario non si avvalga della facoltà di sciogliersi dal Contratto.

## **Art. 73 - CONSEGNA DELLE OPERE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

In tutti i casi di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa il Committente ha diritto:

- alla consegna delle opere eseguite;
- alla restituzione dei materiali di sua proprietà.

A tal fine il Committente stabilisce la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri inviando specifica comunicazione munita di prova del ricevimento all'Appaltatore (ovvero al curatore, commissario liquidatore o commissario straordinario).

Le parti procedono alla constatazione:

- dello stato di effettivo avanzamento e regolare esecuzione di opere, lavori e interventi;
- della consistenza dei cantieri, delle aree di lavoro e delle opere provvisorie;
- della consistenza dei materiali custoditi dall'Appaltatore (sia presso i cantieri sia presso propri depositi), sia di proprietà del Committente che forniti dall'Appaltatore stesso; ed alla sottoscrizione del relativo Verbale, redatto in contraddittorio.

Il Committente ha facoltà di procedere alla redazione di tale verbale nei modi e nelle forme che ritiene opportune qualora la controparte, regolarmente convocata, non presenti alla constatazione in contraddittorio o non sottoscriva il verbale. In tali casi il Committente invia copia del verbale alla controparte con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Il Committente si riserva il diritto di acquisire totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere,

le opere provvisoriale e i materiali forniti, ma non messi in opera, dall'Appaltatore.

In tal caso l'accordo circa i relativi corrispettivi è formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti. In caso di mancato accordo, l'Appaltatore deve effettuare la rimozione integrale a propria cura e spese entro il termine fissatogli dal Committente con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, secondo le disposizioni impartite dal Committente, la rimozione di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera.

## **Art. 74 - CONTABILIZZAZIONE FINALE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il documento contabile conclusivo viene compilato unitamente al Verbale di constatazione di cui al paragrafo precedente; in esso vengono contabilizzati in base ai prezzi contrattuali opere, lavori ed interventi di cui è stata constatata l'esecuzione a regola d'arte nonché gli eventuali impianti di cantiere e materiali di proprietà dell'Appaltatore che il Committente intende acquisire ai prezzi concordati e formalizzati tra le parti.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore del Committente senza che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di qualsivoglia somma costituisca o comporti rinuncia.

Nessun altro compenso a qualunque titolo è dovuto alla procedura concorsuale né all'Appaltatore in relazione alla cessazione anticipata del Contratto.

## **Art. 75 - ONERI PER MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Ogni onere relativo al ritiro ed alla movimentazione di:

- a) materiali di proprietà del Committente che non sono stati utilizzati oppure che sono stati smontati per essere destinati alla restituzione, è a carico dell'Appaltatore nei casi di risoluzione per suo inadempimento o di recesso per suo fallimento; è a carico del Committente nei casi di recesso ordinario oppure di scioglimento per mancata consegna o sospensione dei lavori;
- b) impianti di cantiere e materiali di proprietà dell'Appaltatore acquisiti dal Committente ai prezzi concordati tra le parti, è a carico del Committente;
- c) impianti di cantiere, materiali e quant'altro di proprietà dell'Appaltatore non sia stato acquisito dal Committente, è a carico dell'Appaltatore.

## **Art. 76 - CONTROVERSIE**

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti giustifica la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione di opere, lavori e interventi né dà diritto allo spostamento dei termini di ultimazione.

## **Art. 77 - RISERVE – FORMULAZIONE E RISOLUZIONE**

L'Appaltatore può esprimere al Committente le proprie riserve in merito alle comunicazioni ricevute, fermo restando il suo obbligo di attenersi comunque a quanto in esse contenuto. A tal fine:

– entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, l'Appaltatore deve inviarne al Committente copia sottoscritta con la dicitura

“con riserva” comprovando la data del ricevimento;

– entro 15 (quindici) giorni calendariali successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, l’Appaltatore deve inviare al Committente comunicazione sottoscritta nella quale espone i motivi che hanno determinato le riserve stesse con le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.

Sia nel caso in cui l’Appaltatore non abbia inviato tempestivamente al Committente copia della comunicazione sottoscritta “con riserva”, sia nel caso in cui non abbia poi esposto le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, la comunicazione originale inviata dal Committente si intende integralmente accettata e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste.

L’Appaltatore, con specifica comunicazione sottoscritta, può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più riserve che abbia già formulato.

Il Committente, al ricevimento di una riserva, ha facoltà di convocare l’Appaltatore per tentare una composizione immediata in contraddittorio, con le modalità di cui "all'Art. 20 - Costatazioni in contraddittorio".

Il Committente, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, informa l’Appaltatore delle determinazioni assunte sulle riserve formulate dall’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore non può comunque avanzare riserve sul contenuto del Contratto d’Appalto.

## **Art. 78 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'AMAIE e l'Appaltatore, è l'autorità giudiziaria del Foro di Sanremo.

Per. Ind. Giuseppe Molinari

RE.I.E.  
Dott. Ing. Luca Rovere

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Giancarlo Bellosta

## INDICE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	1
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	1
ART. 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	1
ART. 5 - INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO .....	1
ART. 6 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	1
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.....	2
ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME.....	2
ART. 9 - SUBAPPALTI .....	3
ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 11 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE .....	4
ART. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA.....	4
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	4
ART. 14 - ASSICURAZIONI.....	4
ART. 15 - GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE (CAUZIONE) .....	5
ART. 16 - GARANZIA DA VIZI E DIFETTI DELLE ATTIVITA' E DEI MATERIALI .....	5
ART. 17 - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 18 - COMUNICAZIONI.....	6
ART. 19 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE .....	6
ART. 20 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO .....	7
ART. 21 - PREZZI CONTRATTUALI .....	7
ART. 22 - REMUNERABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	7
ART. 23 - MODALITA' DI REVISIONE DEI PREZZI .....	8
ART. 24 - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI.....	8
ART. 25 - DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO .....	8

ART. 26 - TUTELA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE .....	8
ART. 27 -PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI .....	9
ART. 28 - ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO.....	9
ART. 29 - CARTELLI DI CANTIERE .....	9
ART. 30 - IMPIANTI DI CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI.....	9
ART. 31 - SOGGEZIONI PARTICOLARI.....	9
ART. 32 - CUSTODIA .....	10
ART. 33 - AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE DAL COMMITTENTE .....	10
ART. 34 - PULIZIA .....	10
ART. 35 - INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED INFORTUNI .....	10
ART. 36 - INIZIO DEI LAVORI.....	11
ART. 37 - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE.....	11
ART. 38 - FORNITURA DEL COMMITTENTE .....	11
ART. 39 - FORNITURE DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 40 - TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI.....	12
ART. 41 - RESE DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE .....	12
ART. 42 - ESECUZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI.....	12
ART. 43 - ESECUZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE .....	14
ART. 44 - MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUREZZA DI IMPIANTI DEL COMMITTENTE O DI TERZI .....	15
ART. 45 - INTERVENTI IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI IN ESERCIZIO .....	15
ART. 46 - ESECUZIONE IN DANNO .....	15
ART. 47 - GESTIONE DI RIFIUTI .....	15
ART. 48 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA.....	16
ART. 49 - MESSA IN SERVIZIO .....	16
ART. 50 - RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO .....	17
ART. 51 - VARIANTI .....	17
ART. 52 - NUOVI PREZZI.....	18
ART. 53 - PRESTAZIONI A CONSUNTIVO .....	18

ART. 54 - TERMINI .....	18
ART. 55 - RICHIESTE DI PROROGA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 56 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DAL COMMITTENTE.....	19
ART. 57 - RILEVAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI ESEGUITI.....	19
ART. 58 - EMISSIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE .....	20
ART. 59 - CONTABILIZZAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI .....	20
ART. 60 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE .....	20
ART. 61 - DISTINTA MATERIALI POSTI IN OPERA E BILANCIO DEI MATERIALI.....	21
ART. 62 - ULTIMAZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI.....	21
ART. 63 - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE.....	21
ART. 64 - DICHIARAZIONE FINALE DELL'APPALTATORE .....	22
ART. 65 - COLLAUDO.....	22
ART. 66 - ACCETTAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DEL COMMITTENTE .....	23
ART. 67 - GARANZIA .....	23
ART. 68 - SITUAZIONE FINALE .....	24
ART. 69 - SCIoglimento PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	24
ART. 70 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE.....	25
ART. 71 - RECESSO ORDINARIO DAL CONTRATTO.....	26
ART. 72 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	26
ART. 73 - CONSEGNA DELLE OPERE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	26
ART. 74 - CONTABILIZZAZIONE FINALE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO .....	27
ART. 75 - ONERI PER MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO .....	27
ART. 76 - CONTROVERSIE .....	27
ART. 77 - RISERVE – FORMULAZIONE E RISOLUZIONE .....	27
ART. 78 - FORO COMPETENTE.....	28